

**1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?**

Sì, esiste un tale sistema, che contempla regole in materia di mantenimento fra i coniugi durante e dopo il matrimonio. Esso contempla altresì regole sui diritti e gli obblighi durante e dopo il matrimonio per quanto riguarda i diversi tipi di beni e passività, la vita comune e gli effetti personali nonché le donazioni fra coniugi.

**2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?**

Il coniuge può disporre di due tipi di modalità: la comunione dei beni e la separazione dei beni. La comunione dei beni è il regime più comune ed è il regime che vige di norma se nulla è stato deciso in precedenza. In linea generale i beni in comunione sono divisi in caso di decesso o divorzio. La proprietà dei beni può essere separata con le seguenti modalità, senza divisione:

- a) mediante atto matrimoniale, che deve avere forma scritta ed essere registrato presso l'Agenzia delle entrate;
- b) mediante menzione in una donazione;
- c) mediante menzione in un testamento;
- d) mediante menzione del beneficiario nelle polizze di assicurazione sulla vita, in caso di incidente, malattia o pensione individuale.

**3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?**

Sì, esistono restrizioni. A titolo di esempio, esistono norme di tutela che valgono durante il matrimonio relativamente all'abitazione e ai beni comuni. Il coniuge non ha la facoltà di vendere, affittare o alienare in altro modo l'alloggio senza il consenso dell'altro coniuge. Le norme valgono anche in caso di regime di separazione dei beni. In caso di divisione l'alloggio e i beni comuni dei coniugi sono attribuiti al coniuge che più ne ha bisogno. Questo vale anche nel caso in cui siano di proprietà esclusiva dell'altro coniuge. Se il valore dell'immobile così assegnato ad uno dei coniugi è superiore alla sua parte di divisione, è tuttavia possibile beneficiarne mediante versamento della differenza all'altro coniuge. Un altro esempio è il coniuge superstite che ha diritto a una certa somma minima proveniente dal patrimonio comune. Questo vale anche nel caso in cui il bene del coniuge fosse in regime di separazione dei beni o se l'integralità dei beni esclusivi fossero stati attribuiti a terzi mediante testamento.

**4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?**

Nell'ordinamento svedese esiste solo il divorzio. La conseguenza giuridica del divorzio è la necessità di effettuare la divisione del patrimonio. Può essere previsto anche un assegno di mantenimento a beneficio di un coniuge, almeno per un periodo transitorio.

**5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?**

Il patrimonio comune è diviso. In caso di decesso la divisione è effettuata fra gli eredi del de cuius e il coniuge superstite. I discendenti in linea diretta dei coniugi devono tuttavia attendere il decesso del coniuge superstite per ereditare.

**6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?**

Le parti stesse possono procedere alla divisione del patrimonio. Se le parti sono d'accordo, l'unico requisito formale in materia è la forma scritta, firmata da entrambi i coniugi. Se le parti non giungono a un accordo, il giudice può incaricare un liquidatore. Le decisioni del liquidatore possono essere impugnate dalle parti dinanzi al giudice.

**7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?**

Ogni coniuge è responsabile dei propri debiti. Il creditore di un coniuge non può essere soddisfatto ricorrendo al patrimonio dell'altro coniuge, indipendentemente dal regime matrimoniale. Esistono altresì norme a tutela dei creditori dalla ripartizione dei beni comuni dei coniugi. A titolo di esempio, un coniuge non può decidere di assegnare un bene proprio al patrimonio comune al fine di sottrarlo a un debito.

**8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.**

Il principio guida dispone che il patrimonio comune sia diviso. Esistono tuttavia diverse eccezioni a tale regola generale. Ciascun coniuge è libero di detrarre dal patrimonio comune l'importo corrispondente ai suoi debiti. Ciascun coniuge può anche disporre dei capi di abbigliamento e di altri beni di proprietà esclusiva per uso personale, come anche dei doni personali. Per esempio, non rientrano nel patrimonio comune i diritti a pensione derivati da un lavoro subordinato o del settore pubblico e in una certa misura le pensioni private. Il valore dei beni matrimoniali residui è di norma diviso in parti uguali fra i coniugi. La ripartizione è effettuata in funzione della proprietà del bene. Come indicato in precedenza, esistono anche norme speciali a tutela dell'abitazione comune e dei beni comuni.

**9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?**

Ogni trasferimento di un bene immobiliare va registrato mediante deposito di una domanda di registrazione presso l'Istituto cartografico nazionale e il catasto (Lantmäteriet). La registrazione è di norma richiesta dall'acquirente di un bene immobiliare. Alla domanda vanno allegati i documenti originali.

Ultimo aggiornamento: 10/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.